

Trompeo. (*Presidente della Commissione*). Nella momentanea assenza del relatore, l'onorevole Nocito, che assai meglio di me difenderebbe l'ordine del giorno proposto dalla Commissione, dirò due parole.

Comincio dal rispondere all'onorevole Plastino facendogli notare che la concessione della grande naturalizzazione allo straniero è regolata da legge: fin dal 1835 nel Belgio; dal 1849 in Francia; dal 1876, in Svizzera.

Ora non saprei perchè lo stesso non si abbia a fare da noi; tanto più che, come già ebbi occasione di osservare, il relativo articolo 10 del nostro Codice civile, è indeterminato e lascia la massima incertezza intorno alle condizioni che debbono essere richieste per concedere la grande cittadinanza italiana.

Infatti vediamo che il Laurent parlando di questa grande naturalizzazione che, come dissi, anche nel Belgio si concede per legge, scrive: " La grande naturalisation n'est accordée que à celui qui a rendu des services éminents à l'Etat. Quels sont ces services ? "

Queste stesse parole dell'illustre Laurent dimostrano, a giudizio mio, la necessità che sia la legge la quale determini la natura e la eminenza dei servizi prestati da uno straniero alla nazione, della quale vuol essere cittadino con tutti i diritti civili e politici che ai nazionali competono.

Prego inoltre la Camera di ricordare a questo proposito la discussione che intorno a questo importante argomento già ebbe luogo nell'aula dei Cinquecento a Firenze nel 1865.

Si discusse allora in vario senso e a quella discussione presero notevolissima parte molti egregi deputati, e fra essi l'illustre Mancini, il quale mi duole di non vedre qui presente in questo momento, perchè son sicuro che verrebbe a sostenere la tesi della Commissione. Fra le altre cose, si diceva: come, quando si può domandare e concedere la nazionalità agli stranieri? Può uno stesso individuo avere due nazionalità? E molte altre questioni correlative si discussero. Ma nessuna risoluzione tassativa fu presa.

Parve quindi conveniente, direi quasi necessario, alla vostra Commissione, che una legge speciale venga a regolare in modo positivo la questione, e che si determini nettamente qual'è la portata, quali sono gli effetti dell'articolo 10 del nostro Codice civile.

Epperò propose l'ordine del giorno del quale ho dato lettura.

Quanto poi alla forma dell'ordine del giorno medesimo, non posso consultare in questo mo-

mento i miei colleghi della Giunta, ma credo di poter aderire al concetto al quale accennò l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, cioè che non lo si debba intendere come un invito formale a presentare un disegno di legge, ma piuttosto una raccomandazione di studiare il difficile e grave argomento per i successivi opportuni provvedimenti.

Presidente. Sarebbe l'ordine del giorno dell'onorevole Cucchi Luigi.

Trompeo. (*Presidente della Commissione*). Precisamente.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Campi.

Campi. Io volevo rispondere qualche parola all'onorevole amico Plastino, quantunque, a dir vero, le approvazioni con le quali fu salutata la fine delle sue osservazioni dimostrerebbero che le sue idee sono accettate da molti in questa Camera. Ma io vorrei pregare il mio onorevole amico di considerare che, in sostanza, oggi non si tratta di prendere nessun provvedimento il quale possa pregiudicare la questione. L'ordine del giorno, nella formula in cui è stato ridotto dalla proposta dell'onorevole ministro, non consiste in altro che in un invito al Governo di studiare la questione. Il Governo studia sempre (*Si ride*) e, fra le altre molte cose che il Governo studia, studierà anche questa.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Studierà anche questa a tempo perduto. (*Si ride*).

Campi. Ma l'onorevole Plastino dice: badate si tratta d'innovare il nostro diritto pubblico, si tratta di materia delicata. E che sia materia di diritto pubblico e materia delicatissima nessuno lo contesta; ma appunto perciò io confido che gli studi del Governo e gli studi successivi del Parlamento saranno degni della gravità e della delicatezza della questione, come d'altronde sempre avviene, o sempre dovrebbe avvenire.

Io dico che a me pare conveniente che questa questione sia studiata al fine d'introdurre una norma generale, perchè preferisco sempre il diritto al favore, e perchè è evidente che in una grande assemblea, checchè ne dica l'onorevole Plastino, certe questioni personali non si possono e non si potranno mai trattare con quella libertà ed indipendenza, che l'argomento potrebbe richiedere.

D'altronde, come testè osservava l'onorevole Trompeo, anche in questa materia, siamo stati preceduti da altre Nazioni, nelle quali certamente non è minore che presso di noi la preoccupazione dei grandi interessi pubblici: siamo stati preceduti dal Belgio, dalla Francia e dalla Sviz-